



N° 3/2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della gioventù

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.P.C.M. in data 9 dicembre 2002, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'art. 19, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 4 agosto 2006, n.248, che ha istituito il "Fondo per le politiche giovanili";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 con il quale l'On.le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. le Giorgia Meloni, è stato conferito l'incarico di Ministro per la gioventù;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n.121, ed in particolare l'art. 1, comma 14, lettera a), che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega al Ministro senza portafoglio della gioventù, On. le Giorgia Meloni, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, di istituzione del "Dipartimento della Gioventù" nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2010, registro 1 foglio 297, con il quale al dott. Andrea Sergio Fantoma, viene conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, di "Capo del Dipartimento della gioventù" con decorrenza 1° gennaio 2010;

RITENUTO che tra le varie finalità delle politiche giovanili è compresa anche quella di promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

VISTO che al fine di dare attuazione a programmi di azioni finalizzati alla realizzazione di scambi tra giovani italiani residenti all'estero e giovani italiani residenti sul territorio nazionale per favorire la crescita personale e professionale dei giovani, il Dipartimento della gioventù ha emanato il "*Bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

per giovani italiani residenti all'estero" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 29 ottobre 2008, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 8 del 12 gennaio 2009;

DATO ATTO che entro la prima scadenza prevista dal bando, 1 giugno 2009, sono pervenuti al Dipartimento della Gioventù complessivamente 23 plichi;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Gioventù n. 23/2009 in data 22 ottobre 2009, come modificato dal decreto del Capo Dipartimento della Gioventù n. 2/2010 in data 12 marzo 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 13 del citato bando, è stata costituita la Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione dei progetti afferenti il citato bando;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento della Gioventù in data 10 dicembre 2009, pubblicata sia sul sito internet del Dipartimento della Gioventù che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con la quale è stato reso noto che, in ragione dei tempi necessari alla Commissione giudicatrice per la valutazione dei plichi pervenuti, sarebbe stato assegnato ai soggetti proponenti dei summenzionati progetti ammessi al co-finanziamento pubblico un termine utile per la rimodulazione del cronogramma delle attività progettuali;

VISTA la nota prot. n. Dip.Int.26/2010 in data 23 marzo 2010, con la quale il Presidente della predetta Commissione ha comunicato l'ultimazione dei lavori ed ha trasmesso al Dipartimento della Gioventù tutta la documentazione afferente il processo di valutazione, limitatamente alla prima scadenza (domande da presentarsi entro il 1° giugno 2009);

RITENUTO di accogliere le proposte conclusive della Commissione;

DECRETA

Art.1

(Progetti aggiudicatari del co-finanziamento pubblico)

1. Sono individuati, quali beneficiari del diritto al co-finanziamento pubblico di cui al "Bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 29 ottobre 2008", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 12 gennaio 2009 (di seguito denominato: "Bando") – 1^ scadenza (domande da presentarsi entro il 1° giugno 2009), i progetti di cui all'allegata "Tabella A", che costituisce parte integrante del presente decreto, nei limiti degli importi indicati nella tabella medesima.
2. In considerazione dell'impossibilità per i soggetti proponenti di avviare le attività progettuali nell'intervallo di tempo ricompreso tra il 1° settembre ed il 1° dicembre 2009, come previsto dall'art. 6 del Bando, per il protrarsi dei lavori della Commissione e quindi per fatto non imputabile ai medesimi concorrenti, agli stessi verrà assegnato dal Dipartimento della gioventù un termine utile per la rimodulazione delle attività progettuali anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art.2 (Decadenza dal beneficio)

1. Daranno luogo a decadenza dal beneficio dell'ammissione al co-finanziamento pubblico:
 - a) l'omesso invio, nei termini che saranno successivamente comunicati, della documentazione prevista da leggi e regolamenti preliminare alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui all'art. 14, comma 5, del Bando, ivi inclusa la fideiussione a garanzia delle somme eventualmente anticipate dall'Amministrazione richiesta in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140;
 - b) l'assenza, non adeguatamente giustificata con congruo anticipo, del rappresentante legale del soggetto proponente il progetto, nel luogo, nella data e nell'ora che saranno successivamente comunicati ai fini della sottoscrizione della convenzione;
 - c) il rifiuto a sottoscrivere la convenzione;
 - e) ogni altra ipotesi prevista da leggi e regolamenti vigenti.
2. L'esclusione dalla graduatoria, e la conseguente decadenza dal beneficio dell'ammissione al co-finanziamento pubblico, sono adottate con provvedimento motivato del Capo del Dipartimento non impugnabile mediante ricorso amministrativo-gerarchico.

Art. 3 (Progetti non idonei. Progetti pervenuti intempestivamente. Progetti esclusi dalla valutazione perché inammissibili)

1. Per motivi afferenti esclusivamente la tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati, non è reso pubblico l'elenco (allegato "B" al presente decreto) afferente i progetti giudicati inidonei, per aver conseguito un punteggio inferiore a 55/100, nonché i progetti esclusi dalla valutazione in quanto pervenuti oltre i termini previsti dal Bando, ovvero giudicati inammissibili dalla Commissione di valutazione per violazione delle disposizioni contemplate da leggi, da regolamenti e dal Bando medesimo.
2. L'elenco di cui al comma 1 è acquisito agli atti del Dipartimento della Gioventù, presso il quale i soggetti proponenti ed i soggetti attuatori dei progetti possono acquisire informazioni con le modalità indicate nei seguenti articoli.
3. I progetti che non risultino né nell'elenco di cui all'art. 1, né nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono non pervenuti per disguido postale presso gli uffici del Dipartimento, circostanza della quale l'Amministrazione, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, non risponde ad alcun titolo.

Art. 4 (Diritto di accesso)

1. In considerazione di quanto stabilito dagli articoli 22, comma 1, lett. b), e 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché della necessità di contemperare il cosiddetto "diritto di accesso" con il diritto alla riservatezza dei controinteressati, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché con gli obblighi di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

riservatezza ai quali la Pubblica Amministrazione è tenuta sugli atti d'ufficio ai sensi della normativa vigente, l'accesso agli atti della procedura di cui al presente decreto è disciplinato come segue:

- a) L'istanza di accesso deve pervenire in forma scritta e deve essere debitamente sottoscritta dal rappresentante legale di un soggetto che risulti agli atti quale proponente ovvero *partner* di un progetto partecipante alla procedura valutativa di cui al presente decreto. Deve essere inoltre accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
 - b) Non saranno prese in considerazione, per mancanza dei requisiti di cui agli articoli 22, comma 1, lett. b), e 24, comma 3 della legge n.241/90, le istanze provenienti da soggetti risultanti quali aggiudicatari ai sensi dell'art. 1;
 - c) Non saranno prese in considerazione, ai sensi dell' articolo 22, comma 1, lett. b), della legge n.241/90, ossia per mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, istanze successive alla sopravvenuta inoppugnabilità del presente decreto per decorrenza dei termini di cui all'art. 7, comma 2.
2. A seguito del pervenimento della richiesta di accesso agli atti, verrà trasmessa, a cura del Dipartimento della Gioventù, la seguente documentazione:
- a) Copia dei verbali della Commissione concernenti le sedute nelle quali essa abbia, in via generale, predeterminato i propri parametri di valutazione e/o definito aspetti di dubbia interpretazione delle norme del Bando;
 - b) Copia dei verbali delle sedute nelle quali il progetto, di cui il soggetto che ha proposto istanza di accesso risulti formalmente essere proponente ovvero *partner*, è stato esaminato e sottoposto a valutazione.
3. Nell'ambito della documentazione trasmessa, verranno debitamente rese illeggibili le parti concernenti dati sensibili di terzi, la cui divulgazione non sia al contempo di alcun interesse ai fini della tutela dei diritti e degli interessi legittimi del soggetto istante.
4. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/90, senza necessità di alcuna autorizzazione espressa da parte del soggetto che abbia avanzato istanza di accesso, la documentazione di cui al comma 2 è trasmessa altresì al soggetto controinteressato, che si individua fin d'ora nel soggetto proponente del progetto che risulti collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria di cui all'art. 1.

Art. 5 (Trasparenza)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, i soggetti che risultino quali proponenti ovvero attuatori di progetti oggetto della procedura valutativa di cui al presente decreto, i quali non risultino menzionati nella tabella "A" di cui all'art. 1, possono acquisire informazioni in merito al punteggio conseguito (progetti "inidonei"), ovvero ai motivi che hanno indotto la Commissione ad escludere i progetti medesimi dalla valutazione (progetti "intempestivi" e/o "inammissibili") inviando, non oltre 60 giorni dalla data di emanazione del presente decreto, una richiesta all'indirizzo di posta elettronica: politichegioventu@governo.it.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Alla richiesta verrà dato seguito, con risposta in forma impersonale inviata a mezzo posta elettronica, entro 10 giorni dal pervenimento della stessa. Non verranno prese in considerazione istanze pervenute da indirizzi di posta elettronica non chiaramente riconducibili ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 6

(Termini e modalità di impugnazione).

1. Avverso il presente decreto non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica.
2. E' ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso con il quale sarà resa nota l'avvenuta divulgazione, sul sito *web* ufficiale del Dipartimento della Gioventù (www.gioventu.it), del testo integrale del presente decreto e dei relativi allegati. Entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine è alternativamente ammessa impugnazione mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.
3. Istanze concernenti la mera correzione di errori materiali saranno prese in considerazione solo ove pervenute entro 30 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 2.

Roma,

24 MAR. 2010,

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Andrea Sergio Fantorini)